

Codice A1906A

D.D. 30 luglio 2019, n. 456

L.R. n. 23/2016 artt. 10,14 e 19. Autorizzazione alla modifica dei lavori di recupero morfologico e ambientale mediante l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea AV/AC "Terzo valico dei Giovi", senza alcuna variazione delle geometrie già autorizzate relativamente al sito di cava denominato "Cascina Bolla" in comune di Alessandria proponente Consorzio Cociv. Pos. M1983A

Premesso che:

in data 29 maggio 2019 - protocollo 51112 - l'ing. Salvatore Caruso, in qualità di Direttore di Tronco per il Consorzio COCIV - ha presentato una richiesta di modifica delle fasi operative di abbancamento, in cantiere, dei materiali di scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea A.V./A.C. "Terzo valico dei Giovi", senza alcuna variazione delle geometrie già autorizzate, volta esclusivamente ad anticipare la stesa del sottoprodotto estratto con TBM (Tunnel Boring Machine) sulle aree asciutte che progressivamente vengono a crearsi con la stesa del materiale di scavo "tradizionale";

il Consorzio COCIV è attualmente autorizzato, con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 589 del 06 ottobre 2016, al recupero morfologico e ambientale del sito di cava denominato Cascina Bolla in Comune di Alessandria, con deposito definitivo di terre e rocce da scavo sia in "tradizionale" sia in TBM, tutte provenienti dai lavori di realizzazione della linea A.V./A.C. "Terzo valico dei Giovi";

secondo l'autorizzazione n. 589 del 06 ottobre 2016 di cui sopra, presso l'esistente lago di Cascina Bolla è previsto l'iniziale conferimento di terre provenienti da scavo in "tradizionale" per il ritombamento fino alla quota di 90 metri sul livello del mare (quota che, secondo gli elaborati progettuali, garantisce il franco di un metro dal massimo livello di escursione della falda) e il successivo conferimento di terre provenienti da scavo in TBM per le quote superiori sopra falda;

la prescrizione 10.2 prevede l'obbligo di ritombare completamente la superficie lacuale con le terre da scavo in "tradizionale" prima di procedere al successivo conferimento di terre provenienti da TBM in coerenza con quanto scritto al precedente punto.

Considerato che:

il Responsabile del procedimento con nota protocollo n. 55596 del 10/06/2019, comunicava ai soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo, provvedendo contestualmente a convocare la Conferenza di Servizi, in modalità sincrona finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti, per il giorno 2 luglio 2019;

in data 02 luglio 2019, presso la sede della Regione Piemonte di Via Pisano n. 6, si svolgeva la seduta della Conferenza di Servizi volta all'esame della modifica delle fasi operative di abbancamento in cantiere dei materiali di scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea AV/AC "Terzo valico dei Giovi", senza alcuna variazione delle geometrie già autorizzate nella Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 589 del 06 ottobre 2016. Al termine dei lavori, la Conferenza, all'unanimità, esprimeva parere favorevole in ordine alla modifica delle fasi di cantiere subordinatamente al rispetto di prescrizioni concernenti il piano di monitoraggio "in opera" delle acque dell'esistente lago.

In particolare la Conferenza prescriveva che:

Il piano di monitoraggio in opera dovrà prevedere, inizialmente, un campionamento ogni 15 giorni dell'acqua del lago, in tre punti prossimi alle zone di conferimento includendo nell'analisi anche i parametri "tensioattivi" e "idrocarburi". La frequenza di tali campionamenti, in funzione dei risultati e previo accordo con ARPA potrà allinearsi ai rilievi mensili già previsti.

in data 03 luglio 2019 con protocollo 64150 veniva acquisito il parere della Città di Alessandria datato 02 luglio 2019 - Prot. Amb.472, non discusso in Conferenza a causa dei ristretti tempi tecnici di trasmissione e protocollazione, favorevole alla modifica delle fasi di cantiere a condizione che:

“l'utilizzo dei materiali condizionati avvenga a partire da 1 m di franco al di sopra della massima escursione della falda, realizzando quindi l'argine di spessore di almeno un ulteriore metro a partire da tale quota”.

Considerato quindi che:

sono stati acquisiti i contributi da parte dei soggetti interessati all'istruttoria, come di seguito elencati:

- il contributo tecnico scientifico di ARPA illustrato nel corso dei lavori della Conferenza di Servizi del giorno 02 luglio 2019 - assunto al protocollo in data 03 luglio 2019 n. 64158;
- il parere della Città di Alessandria - Servizio Tutela dell'Ambiente - datato 02 luglio 2019 (protocollo regionale n. 64150 del 03 luglio 2019).

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 02 luglio 2019, valutata la documentazione progettuale presentata, si ritiene che la richiesta di modifica delle fasi operative di abbancamento, in cantiere, dei materiali di scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea A.V./A.C. “Terzo valico dei Giovi”, senza alcuna variazione delle geometrie già autorizzate, volta esclusivamente ad anticipare la stesa del sottoprodotto estratto con TBM sulle aree asciutte che progressivamente vengono a crearsi con la stesa del materiale di scavo “tradizionale”, rispetto a quanto contenuto nella vigente autorizzazione (D.D. della Regione Piemonte n. 589 del 06 ottobre 2016), possa essere autorizzata subordinatamente al rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:

il piano di monitoraggio in opera dovrà prevedere, inizialmente, un campionamento ogni 15 giorni dell'acqua del lago, in tre punti prossimi alle zone di conferimento includendo nell'analisi anche i parametri “tensioattivi” e “idrocarburi”. La frequenza di tali campionamenti, in funzione dei risultati e previo accordo con ARPA potrà allinearsi ai rilievi mensili già previsti;

l'utilizzo dei materiali provenienti da scavo con TBM avvenga dalla quota di 90 metri sul livello del mare (quota che, secondo gli elaborati progettuali, garantisce il franco di un metro dal massimo livello di escursione della falda), realizzando l'argine con un'altezza di almeno un ulteriore metro a partire da tale quota.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali della riunione della Conferenza dei servizi e i pareri acquisiti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

vista la legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;

visto il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti”);

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

visto il d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;

vista la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;

vista la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

determina

di autorizzare ai sensi della l.r. 23/2016, nel rispetto delle sopracitate condizioni, la modifica delle fasi operative di abbancamento in cantiere, dei materiali di scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea AV/AC “Terzo valico dei Giovi”, senza alcuna variazione delle geometrie già autorizzate, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni specifiche come ivi riportate in dettaglio;

di dare atto che la presente determinazione non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Procedimento
dott. Edoardo Guerrini

Estensori:

arch. Patrizia Altomare

dott. geol. Marco Fissore